



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CREDITO D'IMPOSTA

FORMAZIONE 4.0

NORMATIVA

“Legge di Bilancio 2018” – Legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1, co. 46 – 56), in vigore dal 01.01.2018

BENEFICIARI

Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Riconoscimento di un credito d'imposta pari al 40% delle spese di formazione del personale dipendente relative al settore delle tecnologie previste nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Lo svolgimento delle attività di formazione deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0:

- a. Big data e analisi dei dati
- b. Cloud e fog computing
- c. Cyber security
- d. Simulazione e sistemi cyber-fisici
- e. Prototipazione rapida
- f. Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
- g. Robotica avanzata e collaborativa
- h. Interfaccia uomo macchina



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

- i. Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- j. Internet delle cose e delle macchine integrazione digitale dei processi aziendali

Con successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti ai fini degli obiettivi del Piano Impresa 4.0.

PERSONALE DIPENDENTE AMMISSIBILE AL BENEFICIO

Per personale dipendente si intende:

- il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
- il personale titolare di un contratto di apprendistato.

Il credito d'imposta si applica anche se alle attività di formazione partecipano altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato.

EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.

SPESE AMMISSIBILI

Il credito d'imposta si calcola sul costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si assume la retribuzione:

- al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile;
- al lordo delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.



Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Sono, inoltre, ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2018 (Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000 euro.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Il beneficio è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea.